



Circolare n° 11

Savignano sul Rubicone, 11 Settembre 2021

A tutto il personale dell'Istituto (DOCENTI ed ATA)  
Alle FAMIGLIE degli studenti  
Alle STUDENTESSE/STUDENTI dell'Istituto  
Al personale ESTERNO all'Istituzione Scolastica  
DSGA, RSPP, docenti "Referenti COVID", Uff. del personale

**OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale (D.L. n° 122 del 10 Settembre 2021)**

Si informa tutto il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica, con estensione ai soggetti esterni indicati nei destinatari, delle novità introdotte dal D.L. n° 122 del 10 Settembre 2021 in materia di emergenza COVID-19. In particolare, il Decreto introduce delle modifiche importanti alla legge n° 87 del 17/06/2021 nei seguenti termini:

*"Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti: Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)":*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

**2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (genitori/tutori, esperti esterni, Educatori sociali, accompagnatori, titolari di servizi contrattualizzati con l'Istituto compresi), educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, DEVE POSSEDERE ED E' TENUTO AD ESIBIRE la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).**

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

-----  
Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle strutture scolastiche motivato da ragioni di servizio, lavoro e rapporti scuola/famiglia, avverrà secondo le disposizioni attualmente in vigore (controllo ai soggetti incaricati mediante App VerificaC19 e procedure amministrative di cui alla Nota M.I. n° 953 del 09/09/2021 per Docenti ed ATA). Con la presente nota, si estende dunque ai soggetti incaricati l'obbligo di controllo nei termini sopra indicati ad estensione ed integrazione di quanto previsto precedentemente da analogo incarico. Per l'applicazione delle procedure previste dalla Nota M.I. n° 953, seguirà apposito e specifico incarico al personale amministrativo dopo le necessarie procedure di registrazione in carico al dirigente scolastico sul portale ministeriale SIDI.

In allegato:

- Decreto Legge n° 122 del 10 Settembre 2021

Il Dirigente Scolastico

*Ing. Mauro Tosi*

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)